

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2798

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BODRATO, SCOTTI VINCENZO, USELLINI, ROSINI, RAVASIO, AZZARO, BORTOLANI, CIAFFI, DEGENNARO, FARACE, FERRARI WILMO, FIORI, GALLI, GEI, GRILLO LUIGI, PATRIA, PELLIZZARI, RUSSO RAFFAELE, TARABINI, VITO**

*Presentata il 2 giugno 1988*

**Norme per assicurare la trasparenza bancaria nei rapporti tra banche e clientela**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La tutela della clientela — particolarmente di quella debole — degli istituti di credito costituisce esigenza di grande rilevanza a cui è necessario dare adeguata risposta.

I proponenti ritengono, anche a questi fini, di fondamentale importanza i criteri della trasparenza e della pubblicità. Una normativa, infatti, come quella predisposta dai proponenti, ispirata a tali principi rafforza la posizione della clientela, particolarmente di quella protetta e insieme valorizza il corretto dispiegarsi delle forze di mercato con possibilità per ciascun operatore di svolgere il proprio ruolo in situazione di certezza operativa e di pari potenzialità.

Una normativa quindi che tende a realizzare al massimo i principi della pubblicità e della trasparenza, con l'obiettivo della tutela dei clienti degli istituti di credito, non solo non si pone in contrasto con l'altro obiettivo e cioè quello di una maggiore efficienza delle singole banche e del sistema creditizio nel suo complesso, ma anzi consente di perseguire contestualmente e positivamente anche quest'altra finalità stimolando la concorrenza e la competitività.

I criteri adottati pertanto rifuggono da intenti dirigistici e da dannosi burocraticismi essendo volti a valorizzare il corretto dispiegarsi delle forze di mercato.

In tale linea si è previsto l'obbligo per le banche di rendere pubbliche le condizioni praticate a livello sia nazionale che locale secondo schemi analitici e uniformi, idonei a consentire alla clientela non solo di operare con immediatezza gli opportuni confronti fra le politiche attuate dalle diverse istituzioni creditizie, ma anche di ricercare eventuali margini per una contrattazione del rapporto da instaurare con la banca prescelta.

L'esigenza si avverte particolarmente all'atto della stipulazione del contratto tra il singolo cliente e la banca e nel corso del rapporto; un passo fondamentale in questa direzione viene fatto portando adeguati correttivi alla disciplina civilistica che regola la materia, senza peraltro comprimere l'autonomia negoziale che il legislatore del 1942 ha riconosciuto ai contraenti e che appare più di allora correlata alle caratteristiche di correttezza dell'attività bancaria e di funzionalità per esigenze della clientela stessa.

Gli strumenti ipotizzati non mancheranno di produrre una naturale « crescita » anche degli operatori più deboli e anche di quelli meno avvertiti in quanto gli stessi saranno messi in grado di porsi anch'essi come validi interlocutori.

Gli articoli non concernono gli istituti e le sezioni di credito speciale, in considerazione delle loro peculiari caratteristiche operative e della circostanza che la trasparenza delle operazioni di raccolta e di impiego risulta assicurata agli interventi dell'autorità di controllo in sede di autorizzazione all'emissione di titoli e di determinazione dei tassi di riferimento.

La normativa proposta, rifuggendo da impostazioni dirigistiche, ha tenuto conto del criterio che ispira l'azione della CEE nel rilancio di una strategia volta a realizzare il completamento del mercato interno europeo entro il 1992.

Il tratto più rilevante di tale strategia è quello di perseguire l'integrazione dei mercati nazionali in campo finanziario soprattutto con l'introduzione di strumenti atti a indurre una forte spinta di

concorrenzialità, per la realizzazione di un mercato comune bancario a livello europeo.

L'obiettivo in parola dovrebbe realizzarsi mediante la reciproca apertura dei mercati dei Paesi membri, affidata non più ad una estesa armonizzazione delle normative, bensì ad una larga applicazione del mutuo riconoscimento delle normative nazionali.

Si giungerebbe, così ad una situazione nella quale, grazie anche alla totale libertà di circolazione dei capitali in via di realizzazione, una banca di un qualsiasi paese comunitario potrà liberamente operare in un qualsiasi altro paese CEE, con la stessa libertà con cui può operare nel proprio Paese. L'ambito territoriale, e quindi dei mercati, dell'insieme dei dodici Paesi diverrebbe una sorta di unico mercato nazionale o di un unico « mercato interno ».

Ogni banca potrebbe dunque estendere la propria operatività in qualsiasi Paese comunitario senza rinunciare a svolgervi tipi di attività o a seguire tecniche operative eventualmente non previste o non consentite dalla normativa del Paese di origine. Principio che si applicherebbe, d'altra parte, all'attività svolta sia attraverso filiali sia direttamente con operazioni effettuate senza stabilimento.

La linea di azione sopra descritta si ispira, dunque, al principio di privilegiare i Paesi a regime più liberista, in una visione improntata al duplice criterio del minore grado di regolamentazione e del riconoscimento di un maggiore spazio al libero operare delle forze di mercato.

In relazione a tale linea di tendenza le banche nazionali debbono ricercare assetti patrimoniali più robusti e gestioni più efficienti; ed il legislatore, dal canto suo, sia pure con la necessaria gradualità, deve apprestare strumenti normativi compatibili con lo sviluppo del processo di liberalizzazione.

Il nostro sistema creditizio non potrebbe, infatti, sottrarsi alla universale tendenza verso ciò che viene definita la « globalizzazione » dei mercati; di un processo cioè di sviluppo nel quale si prefi-

gura il formarsi di grandi aree di integrazione non solo a livello europeo, nelle quali, evidentemente, i sistemi sottoposti a regolamentazioni eccessivamente rigide e sprovviste della necesaria flessibilità risulterebbero penalizzati e sospinti verso una situazione di intollerabile svantaggio concorrenziale.

Gli articoli sono sette.

Con il primo si dispone che le aziende di credito rendano pubblici i tassi minimi e massimi e le altre condizioni praticate per le operazioni di credito e di raccolta, sia a livello nazionale che a livello locale; analoghe previsioni riguardano i servizi.

La Banca d'Italia, in conformità agli indirizzi del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, provvederà ad indicare il contenuto e le modalità delle informazioni al pubblico, secondo criteri di uniformità, chiarezza ed analiticità nonché le caratteristiche delle comunicazioni che le banche devono rendere ai singoli clienti.

Con l'articolo 2 vengono introdotte nell'ambito della disciplina contrattuale, talune norme finalizzate a dare chiarezza al rapporto ed a porre al riparo il cliente della banca dalle conseguenze negative derivanti dal fatto di non conoscere le cosiddette « condizioni praticate usualmente sulla piazza » allè quali i contratti bancari attualmente fanno rinvio. In particolare, esclusa la possibilità di tali rinvii, è previsto che, nei contratti di credito e di raccolta siano espressamente indicati i tassi e le altre condizioni e che, in assenza di tali indicazioni, si applichino i tassi e le condizioni pubblicizzati a livello nazionale ai sensi dell'articolo 1 nella misura più favorevole per il cliente. Si stabilisce inoltre che nel caso in cui nel contratto sia riconosciuta alla banca la possibilità di modificare tassi e condizioni nel corso del rapporto, le variazioni sfavorevoli devono essere comunicate ed accettate dal cliente, con le modalità pre-

viste dal contratto stesso, dal quale devono altresì risultare i termini per l'esercizio del diritto di recesso.

L'articolo 3 reca una specifica tutela per i titoli di depositi a risparmio remunerati ad un tasso di interesse non superiore del 20 per cento rispetto a quello minimo pubblicizzato da ciascuna azienda; tali depositi — nei quali è agevolmente individuabile una categoria di contraenti che non riesce a porsi nei confronti del sistema bancario in posizione paritetica — beneficiano delle variazioni in aumento del tasso minimo sugli impieghi pubblicato a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a).

La disposizione contenuta nell'articolo 4 — pur prevedendo l'applicazione uniforme delle condizioni praticate sui servizi, in linea con il principio secondo cui i prezzi degli stessi devono essere determinati sulla base dei costi specifici — riconosce tuttavia alla clientela più esigente la possibilità di ottenere dalla banca, mediante apposito contratto, prestazioni personalizzate.

L'articolo 5 intende assicurare ai clienti della banca che intrattengono un rapporto a tempo indeterminato una adeguata informazione documentale a carattere periodico e sufficientemente analitica; sono previste peraltro forme di comunicazione più correnti, ma non meno dettagliate, per i titolari di libretti di deposito.

L'articolo 6 prevede una sanzione pecuniaria, da un minimo di lire 2 milioni ad un massimo di lire 10 milioni per l'inottemperanza agli obblighi di pubblicità.

L'articolo 7 stabilisce in termini di 90 giorni per l'adozione da parte del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) delle deliberazioni in materia di pubblicità dei tassi e delle altre condizioni e in tema di comunicazioni alla clientela.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Pubblicità).

1. Le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, devono rendere pubblici:

a) i tassi minimo e massimo praticati nel territorio nazionale per categorie di operazioni di credito;

b) i tassi minimo e massimo praticati nel territorio nazionale per categorie di operazioni di raccolta;

c) le altre condizioni praticate per le operazioni di credito e di raccolta, salvo quanto previsto dall'articolo 2;

d) il prezzo e le altre condizioni praticati per i servizi, salvo quanto previsto dall'articolo 4.

2. Ferme le misure dei tassi, pubblicate ai sensi del comma 1, presso ciascuna sede, filiale, succursale, agenzia o dipendenza le aziende di credito di cui al comma 1 devono rendere pubblici:

a) il tasso massimo localmente praticato per categorie di operazioni di credito;

b) il tasso minimo localmente praticato per categorie di operazioni di raccolta, distintamente per forma tecnica, vincolo temporale e importo.

3. Le aziende di credito debbono attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia impartisce, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente al contenuto e alle modalità delle pubblicazioni previste nei commi 1 e 2 e delle comunicazioni di cui all'articolo 4.

## ART. 2.

*(Contenuto dei contratti di credito  
e di raccolta del risparmio).*

1. Nei contratti con i quali le aziende di credito esercitano il credito e raccolgono risparmio devono essere espressamente indicati il tasso di interesse e le altre condizioni pattuiti; sono nulle le clausole che rinviando agli usi.

2. Se è stata convenuta la facoltà per le aziende di credito di modificare unilateralmente i tassi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli devono essere comunicate al cliente ed accettate dallo stesso; nei contratti devono essere indicati le modalità delle comunicazioni ed i termini entro i quali il cliente può esercitare il diritto di recesso.

3. In mancanza delle indicazioni di cui al comma 1, sono dovuti: per le operazioni di credito gli interessi calcolati al tasso minimo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*); per le operazioni di raccolta gli interessi calcolati al tasso massimo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*). Si applicano altresì le condizioni rese pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *c*).

## ART. 3.

*(Contratti di deposito  
a tempo indeterminato).*

1. Ai depositi a risparmio costituiti con contratto a tempo indeterminato che beneficiano di un tasso di interesse non superiore del 20 per cento rispetto a quello minimo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si applicano automaticamente le variazioni in aumento del tasso minimo sugli impieghi, pubblicato a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *a*), in misura non inferiore al 50 per cento delle variazioni stesse.

## ART. 4.

(*Servizi*).

1. Per lo svolgimento di servizi le aziende di credito devono praticare il prezzo e le altre condizioni pubblicati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *d*); le relative variazioni, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione, si applicano automaticamente ai rapporti in essere, salvo il diritto del cliente di recedere senza preavviso nello stesso termine.

2. Se le parti convengono diversamente, devono essere espressamente indicati il prezzo del servizio e le altre condizioni pattuiti; sono nulle le clausole che rinviano agli usi. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2.

## ART. 5.

(*Comunicazioni alla clientela*).

1. Nei contratti di durata regolati dalla presente legge le aziende di credito devono fornire al cliente, alla scadenza del rapporto e comunque almeno una volta all'anno, un resoconto nel quale siano indicati con chiarezza e precisione l'ammontare degli eventuali interessi maturati nonché tutti gli oneri risultanti a carico del cliente e le relative causali.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere spedite o consegnate entro trenta giorni dalla scadenza del contratto o dalla chiusura dell'anno solare; in mancanza di reclamo da farsi per iscritto entro quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contenuto di quest'ultima si intende approvato dal cliente.

3. Nei contratti regolati in conto corrente l'estratto conto, nel quale siano riportate analiticamente tutte le informazioni indicate nel comma 1, sostituisce a tutti gli effetti le comunicazioni annuali.

4. Nei contratti per i quali siano stati emessi libretti di deposito pagabili al portatore, le informazioni di cui al comma 1 possono essere annotate sul libretto in occasione della prima presentazione dello stesso nell'anno solare e all'atto dell'estinzione; in tali casi il termine per il reclamo decorre dalla data dell'annotazione.

ART. 6.

*(Inosservanza degli obblighi di pubblicità).*

1. I dirigenti, i liquidatori, i commissari, gli institori o gli impiegati che non osservano le disposizioni impartite ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni. Le aziende rispondono civilmente, salvo il diritto di rivalsa verso i responsabili. Si osservano le procedure stabilite dall'articolo 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 7.

*(Norme finali).*

1. Le deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio di cui all'articolo 1, comma 3, sono adottate, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.